



COMUNE DI STROZZA

Provincia di Bergamo

UFFICIO TECNICO

E.mail tecnico@comune.strozza.bg.it

**RELAZIONE AI FINI DELL’AFFIDAMENTO DI SERVIZI PUBBLICI
AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO DI CUI ALL’ART 34, COMMI 20 SS.,
DEL D.L. NR. 179/2012, CONVERTITO NELLA LEGGE NR. 221/2012
E DELL’ART. 192, COMMA 2, DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI
DI CUI AL D.LGS. NR. 50/2016**

COMUNE DI STROZZA 0004906 del 29-09-2020 partenza Cat. 6 Cl.8

INFORMAZIONI DI SINTESI

Oggetto dell'affidamento	SERVIZI DI IGIENE URBANA COMPRENSIVI DI: Servizio a) Servizio di raccolta e trasporto agli impianti finali di smaltimento e/o recupero dei rifiuti solidi urbani, assimilati o assimilabili agli urbani, dei rifiuti riciclabili, compostabili, recuperabili e/o valorizzabili, raccolti sul territorio del Comune di Strozza con il metodo "porta a porta"; Servizio b) Servizio trasporto e smaltimento dal Centro di Raccolta Comunale; Servizio c) Servizio fornitura e svuotamento kit stradali con serratura Servizio d) Fornitura sacchetti per la Frazione secca, sacchetti raccolta differenziata Frazione plastica, fornitura calendari,
Ente affidante	COMUNE DI STROZZA (BG)
Tipo di affidamento	CONTRATTO DI SERVIZIO
Modalità di affidamento	AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
Durata del contratto	5 ANNI E 3 MESI
Specificare se nuovo affidamento o adeguamento di servizio già attivo	NUOVO AFFIDAMENTO
Territorio interessato dal servizio affidato o da affidare	I SERVIZI OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO INTERESSANO IL TERRITORIO DEL COMUNE DI STROZZA (BG)

SOGGETTO RESPONSABILE DELLA COMPILAZIONE

Nominativo	ARCH. DANILO SALVONI
Ente di riferimento	COMUNE DI STROZZA
Area/servizio	TECNICO
Telefono	035/863180
Email	tecnico@comune.strozza.bg.it
Data di redazione	11/09/2020

Il Responsabile del Servizio Tecnico

Premesso che:

- è volontà dell'amministrazione comunale riorganizzare in senso migliorativo la modalità di gestione del servizio di igiene urbana sul territorio del Comune di Strozza;
- in ragione dei desiderata dell'amministrazione comunale, l'ufficio tecnico si attivava al fine di effettuare le dovute indagini di mercato tese ad individuare operatori del settore in grado di offrire il migliore servizio sia dal punto di vista economico che qualitativo;
- in data 16.06.2020, l'amministrazione comunale richiedeva a Val Cavallina Servizi s.r.l. la preventivazione dei costi dei servizi, al fine di valutare la percorribilità dell'affidamento del servizio RSU in house;
- a seguito degli incontri effettuati si è potuto approfondire gli aspetti tecnici con frequenza e costi dei servizi, nonché fornire all'utenza di sacchi e materiale informativo, in data 03.07.2020 perveniva offerta per il servizio di raccolta smaltimento, gestione del centro di raccolta e altre forniture da parte di Val Cavallina Servizi s.r.l.;
- a seguito della personalizzazione dei servizi richiesti da parte dell'amministrazione comunale, pervenivano varie revisioni d'offerta di cui l'ultima in data 10.09.2020 – prot. n. 4215;
- l'eventuale delibera di affidamento diretto del servizio di igiene urbana a favore di Val Cavallina servizi s.r.l., dev'essere preceduta da apposita relazione del presente servizio comunale la quale deve attestare la sussistenza, nel caso specifico, dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo e nazionale per l'affidamento diretto, c.d. *"in house"*, nonché la sussistenza di adeguate motivazioni a sostegno della scelta effettuata, tra cui quella relativa alla convenienza economica;

Premesso inoltre che:

- l'amministrazione comunale ha interesse ad approfondire la proposta e quindi valutare l'operazione prospettata da Val Cavallina servizi s.r.l.;
- in data 10.07.2020 l'amministrazione comunale ha richiesto la possibilità di acquisire quota societaria di Val Cavallina Servizi s.r.l. al fine di poter pervenire all'affidamento in house providing;

- in data 17.07.2020 perveniva la comunicazione di disponibilità di affitto/alienazione da parte del socio di maggioranza di Val Cavallina Servizi s.r.l. della quota posseduta in Val Cavallina servizi s.r.l. pari allo 0,43 %, così come meglio riportato nella delibera del CDA n. 23 del 16.07.2020;

Preso atto che:

- l'art. 34, commi 20 ss., del d.l. n. 179/2012, convertito nella Legge n. 221/2012, ha prescritto che al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l'affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta;

- l'art. 192, comma 2, del Codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. n. 50/2016, ha previsto che ai fini dell'affidamento *in house* di un contratto avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, le stazioni appaltanti effettuano preventivamente la valutazione sulla congruità economica dell'offerta dei soggetti *in house*, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, dando conto nella motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche;

Considerata la nuova proposta pervenuta da Val Cavallina Servizi s.r.l. nonché, valutato il testo del nuovo statuto sociale che ci si propone di adottare;

Ritenuto pertanto che per quanto attiene alla sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per l'affidamento diretto, si possa rilevare quanto segue:

- per quanto riguarda la sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per l'affidamento diretto, si possa rilevare quanto segue:

- a partire dalla sentenza "*Teckal*", l'ordinamento comunitario ha evidenziato come non sia necessario rispettare le regole della gara in materia di appalti pubblici nell'ipotesi in cui concorrano i seguenti elementi:

a) l'amministrazione aggiudicatrice eserciti sul soggetto aggiudicatario un "controllo analogo" a quello esercitato sui propri servizi;

b) il soggetto aggiudicatario svolga la maggior parte della propria attività in favore dell'ente pubblico di appartenenza (Corte di giustizia, 18 novembre 1999, in C-107/98);

- successivamente, a tale due requisiti si è aggiunto quello relativo al capitale totalmente pubblico del soggetto affidatario (Corte di Giustizia, 11 gennaio 2005, in C-26/03, *Stadt Halle*);

- nel corso del tempo, i giudici comunitari hanno specificato i contorni del concetto di controllo "analogo", giungendo a precisare che, ai fini della legittimità di un affidamento diretto, l'organo di amministrazione del soggetto affidatario non deve avere rilevanti poteri, che devono essere invece direttamente attribuiti all'amministrazione affidante (Corte di Giustizia, 13 ottobre 2005, in C-458/03, *Parking Brixen*) e, ancora, che il controllo esercitato da quest'ultima sul soggetto affidatario deve prevedere strumenti di tipo pubblicistico maggiormente penetranti rispetto ai poteri già riconosciuti dal diritto societario, così da garantire il potere in capo alla amministrazione affidante di influire sulle decisioni assunte dal soggetto affidatario (Corte di Giustizia, 11 maggio 2006, in C-340/04, *Carbotermo*) ovvero, in altri termini, di esercitare penetranti poteri di controllo e di ingerenza gestionale, a fronte di una corrispondente limitazione delle prerogative normalmente attribuite agli organi societari (Corte di giustizia, 10 settembre 2009, in C-573/07, *Sea*);

- più recentemente ancora, si è ulteriormente precisato che nel caso di società a capitale interamente pubblico partecipate da una pluralità di enti locali, il controllo da parte di queste ultime sulla società deve essere esercitato "congiuntamente", deliberando anche a maggioranza (Corte di giustizia, sez. III, 13 novembre 2008, in C-324/07) e che quando più soggetti di natura pubblica istituiscono in comune una società incaricata di adempiere compiti di servizio pubblico ad esse spettanti, oppure quando un soggetto di natura pubblica aderisce ad una compagine siffatta, *"la condizione relativa all'esercizio congiunto di un controllo "analogo" è soddisfatta qualora ciascuna delle autorità stesse partecipi sia al capitale sia agli organi direttivi dell'entità suddetta"* (Corte di giustizia, 29 novembre 2012, in C-182/11 e 183/11, *Econord*);

- l'istituto dell'affidamento *"in house"* è stato formalmente recepito, per quanto riguarda i contratti di appalto, dall'art. 12 della direttiva 2014/24/UE, nonché dall'art. 5 del Codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., prevedendo la possibilità di affidamento diretto al ricorrere delle seguenti condizioni:

a) l'amministrazione affidante (anche congiuntamente con altre amministrazioni) esercita sulla persona giuridica affidataria un controllo analogo a quello da esso esercitato sui propri servizi, da

intendersi come un'influenza decisiva sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative della persona giuridica controllata;

b) oltre l'80% delle attività della persona giuridica controllata sono effettuate nello svolgimento dei compiti ad essa attribuiti dall'amministrazione affidante (anche congiuntamente con altre amministrazioni);

c) nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione di capitali privati diretti (ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati che non comportano controllo o potere di veto, prescritte dalle disposizioni legislative nazionali, in conformità dei trattati, che non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata);

- occorre aggiungere che il Testo unico sulle società a partecipazione pubblica di cui al D.Lgs. n. 175/2016 ha ribadito, all'art. 16, che *"le società in house ricevono affidamenti diretti di contratti pubblici dalle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo o da ciascuna delle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo congiunto solo se non vi sia partecipazione di capitali privati, ad eccezione di quella prescritta da norme di legge e che avvenga in forme che non comportino controllo o potere di veto, né l'esercizio di un'influenza determinante sulla società controllata"* e che *"gli statuti delle società di cui al presente articolo devono prevedere che oltre l'ottanta per cento del loro fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti a esse affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci e che la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato sia consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società"*;

- infine, con delibera n. 235 del 17 febbraio 2017, l'ANAC ha emanato le Linee guida, aggiornate al D.Lgs. n. 56/2017 con deliberazione n. 951 del 20 settembre 2017, di attuazione dell'art. 192 del Codice dei contratti pubblici, in cui sono stati specificati i requisiti richiesti ai fini dell'affidamento *in house* dall'art. 5 del Codice stesso e dagli artt. 4 e 16 del Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica, nonché sono state previste le modalità di iscrizione all'apposito elenco di cui all'art. 192 predetto, secondo le quali la domanda di iscrizione costituisce requisito di legittimità dell'affidamento diretto a partire dal 30 novembre 2017;

tutto ciò rilevato,

si ritiene che sussistano i requisiti previsti dall'ordinamento comunitario per un nuovo affidamento diretto del servizio di igiene urbana alla società Val Cavallina Servizi s.r.l. per i seguenti motivi.

Esaminato il testo del nuovo statuto proposto da Val Cavallina servizi s.r.l. risultano rispettati i requisiti previsti dall'art. 5 del Codice dei contratti pubblici, nonché quelli di cui all'art. 16 del d.lgs. n. 175/2016, in tema di affidamento *"in house"*.

Inoltre, si rileva come l'oggetto sociale sia volto esclusivamente all'esercizio di attività ammesse ai sensi dell'art. 4 del d.lgs. n. 175/2016.

Conformemente a quanto stabilito nelle citate Linee guida ANAC, lo statuto della predetta società, nella sua ultima versione rinnovata, prevede un adeguato sistema di controllo *"analogo"*, così da garantire ai soci affidanti poteri di controllo, di ingerenza e di condizionamento superiori a quelli tipici del diritto societario; in particolare, risultano correttamente articolate forma di controllo *ex ante*, contestuale ed *ex post*, come previsto e richiesto dall'Autorità ai fini dell'iscrizione nell'elenco delle Amministrazioni che si avvalgono di società *"in house"*.

Ritenuto inoltre che:

per quanto riguarda le ragioni che giustificano l'affidamento diretto, si possa rilevare quanto segue:

- la forma di affidamento prescelta consente all'Amministrazione comunale, da un lato, di non impegnare significative risorse finanziarie per l'effettuazione dei servizi dati, dall'altro lato, lascia intatto il diritto-dovere, da parte della medesima Amministrazione, di effettuare controlli affinché la gestione dei servizi pubblici affidati sia effettuata in conformità alla normativa vigente e con adeguata soddisfazione da parte degli utenti; in particolare, da tale punto di vista, la possibilità di effettuare sulla società affidataria un controllo *"analogo"* a quello esercitato sui propri servizi consente all'Amministrazione comunale di orientare le modalità di erogazione dei servizi verso le esigenze dei cittadini in maniera senz'altro maggiormente incisiva rispetto a quanto sarebbe possibile in caso di affidamento tramite procedura ad evidenza pubblica a soggetti privati terzi;
- dall'analisi della offerta proposta da Val Cavallina servizi s.r.l., si evince la qualità ed anche la congruità e convenienza economica dell'iniziativa di riorganizzazione del servizio di igiene urbana proposta, evidenziandosi dati coerenti con la *mission* aziendale di una società *"in house"*, ovvero di una compagine a capitale interamente pubblico dedita alla resa di servizi nei confronti degli enti soci più che alla massimizzazione del profitto, come avviene naturalmente, invece, per le imprese private;
- relativamente al nuovo affidamento prospettato, si evidenziano alcuni aspetti migliorativi rispetto alle condizioni dell'affidamento attualmente in corso, ed in particolare:

* eventuali incrementi del costo unitario di smaltimento delle frazioni di rifiuto rispetto a quelli unitari del 2019 saranno in parte assorbiti dalla società con conseguente ulteriore risparmio economico nel corso dei 5 anni di contratto;

* adeguamenti annuali legati unicamente all'incremento ISTAT;

* campagna di comunicazione e sensibilizzazione alla cittadinanza nonché la fornitura dell'opuscolo informativo e del riciclabolario.

* fornitura e servizio di svuotamento di n. 2 + 1 kit di contenitori stradali per utenti non residenti nelle frazioni centro storico;

- per quanto riguarda la convenienza e congruità economica dell'offerta di Val Cavallina servizi s.r.l., si riporta una breve sintesi della comparazione effettuata tra i costi attuali sostenuti dal Comune e quelli offerti da VCS e altro operatore del settore:

RACCOLTA

FRAZIONE	FREQUENZA	N.	ATTUALE	VCS	SERV. COMUNALI
RSU secco	settimanale	52	19.916,00 €	19.760,00 €	19.396,00 €
FORSU secco	settimanale (*)	61	12.444,00 €	12.200,00 €	12.078,00 €
PLASTICA	quindicinale	26	7.800,00 €	7.800,00 €	7.592,00 €
CARTA/CARTONE	quindicinale	26	7.800,00 €	7.800,00 €	7.592,00 €
VETRO/LATTINE	quindicinale	26	6.240,00 €	6.240,00 €	6.084,00 €
PILE E FARMACI	n. abitanti	1068	630,12 €	534,00 €	619,44 €
(*) dal 01.07.2020 al 31.08.2020 bisettimanale			54.830,12 €	54.334,00 €	53.361,44 €
Fornitura sacchi RSU (50 utenze/anno)		20750	1.079,00 €	747,00 €	1.058,25 €
Fornitura sacchi Plastica (25 utenze/anno)		10375	539,50 €	373,50 €	530,00 €
			1.618,50 €	1.120,50 €	1.588,25 €
Totale raccolta e forniture			56.448,62 €	55.454,50 €	54.949,69 €

SMALTIMENTO E TRASPORTO

Trasporto rifiuti da centro di raccolta	16	3.280,00 €	3.200,00 €	3.184,00 €
Smaltimento frazione rifiuti		12.123,60 €	10.500,00 €	11.025,83 €
Totale smaltimento e trasporto		15.403,60 €	13.700,00 €	14.209,83 €
TOTALE GENERALE		71.852,22 €	69.154,50 €	69.159,52 €

Servizio aggiuntivo fornitura n. 03 kit contenitori stradali per nuclei storici 2.850,00 €

Per quanto sopra al netto del servizio aggiuntivo di fornitura e svuotamento di n. 3 contenitori stradali con serratura, è rilevabile come l'offerta di Val Cavallina Servizi s.r.l., risulta essere anche quella economicamente più vantaggiosa.

Inoltre, alla luce anche del trend in aumento dei costi di trattamento dei rifiuti degli ultimi anni, si evidenzia che gli eventuali incrementi degli importi unitario di smaltimento delle varie frazioni a costo saranno in parte assorbiti dalla società con conseguente ulteriore risparmio economico nel corso dei cinque anni della durata contrattuale;

Visti:

- la proposta presentata da Val Cavallina servizi s.r.l.,
- il testo dello statuto di Val Cavallina servizi s.r.l.,

Tutto ciò premesso, preso atto, ritenuto e per quanto di propria competenza

RITIENE

- di considerare il presente atto quale relazione ai fini dell'affidamento di servizi pubblici ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 34, commi 20 ss., del d.l. n. 179/2012, convertito nella Legge n. 221/2012 e dell'art. 192, comma 2, del Codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs. n. 50/2016;
- di considerare sussistenti, nel caso illustrato, i requisiti previsti dalla normativa comunitaria di affidamento diretto del servizio di igiene urbana alla Val Cavallina Servizi s.r.l., nonché di ritenere sussistenti adeguati motivi, anche di carattere economico-finanziario, che giustifichino tale scelta.

*Il Responsabile del Servizio
Arch. Danilo Salvoni*



